



CONTENZIOSO

Processo tributario: i rischi “nascosti” dell’istanza di sospensione

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

Riforma fiscale: le novità del contenzioso

Gestire il nuovo contenzioso, come delineato dal D.Lgs. 220/2023

Scopri di più

L'[articolo 47, D.Lgs. 546/1992](#), consente, al contribuente che impugna un atto innanzi alla competente Corte di giustizia tributaria di primo grado, di proporre **istanza motivata** nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti e depositato in segreteria, finalizzata alla **sospensione dell’esecuzione** dell’atto medesimo, se da questo possa derivargli un **danno grave e irreparabile**.

È altresì previsto che il presidente fissa con decreto la **trattazione dell’istanza di sospensione** per la prima **camera di consiglio** utile e, comunque, non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza, disponendo che ne sia data **comunicazione alle parti** almeno **cinque giorni liberi prima**. L’udienza di trattazione dell’istanza di sospensione **non può**, in ogni caso, coincidere con **l’udienza di trattazione del merito** della controversia.

A seguito delle modifiche previste dall'[articolo 1, comma 1, lett. s\), D.Lgs. 220/2023](#), il **comma 4 dell’articolo 47, D.Lgs. 546/1992**, stabilisce che il collegio o il giudice monocratico, sentite le parti in **camera di consiglio e delibato il merito**, provvede con **ordinanza motivata** nella stessa udienza di trattazione dell’istanza. L’ordinanza è **immediatamente comunicata** alle parti.

È altresì previsto che l’ordinanza cautelare “**collegiale**” è **impugnabile** innanzi alla **Corte di giustizia tributaria di secondo grado** entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria, mentre quella del giudice “**monocratico**” è **impugnabile solo con reclamo** innanzi alla medesima **Corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione collegiale**, da notificare alle altre parti costituite nel termine perentorio di quindici giorni dalla sua **comunicazione** da parte della segreteria. **Non sono impugnabili sia l’ordinanza che decide sul reclamo che l’ordinanza cautelare** della Corte di giustizia tributaria di secondo grado.

Si ritiene che la disposizione citata, ai sensi dell'[articolo 4, comma 2, D.Lgs. 220/2023](#), trovi applicazione ai giudizi instaurati, in primo e secondo grado, nonché in Cassazione, con ricorso notificato successivamente alla data del 4.1.2024.



Ciò premesso, occorre focalizzare l'attenzione su un'altra **importante novità** introdotta dall'[**articolo 1, comma 1, lett. t\), D.Lgs. 220/2023**](#). Tale norma, introducendo l'[**articolo 47-ter, D.Lgs. 546/1992**](#), ha previsto, per la prima volta nel processo tributario, la c.d. **definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione**.

In particolare, la novella legislativa ha stabilito che, fatta eccezione per il caso di pronuncia su reclamo, il giudice monocratico e il collegio, **in sede di decisione della domanda cautelare**, trascorsi almeno **venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso**, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, **possano definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata**, salvo che una delle parti dichiari di voler proporre motivi aggiuntivi, ovvero regolamento di giurisdizione. Ove ne ricorrono i **presupposti**, il giudice monocratico e il collegio dispongono l'**integrazione del contraddittorio** o il rinvio per consentire la proposizione di **motivi aggiuntivi**, ovvero del **regolamento di giurisdizione**, fissando contestualmente la data per il prosieguo della trattazione.

Il giudice monocratico e il collegio decidono con sentenza in forma semplificata, quando ravvisano la **manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza** del ricorso. In tali ipotesi, la **motivazione** della sentenza può consistere in un **sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo** ovvero, se del caso, a un **precedente conforme**.

La previsione non appena illustrata dà attuazione al criterio di delega volto alla **semplificazione della normativa processuale**, in analogia a quanto previsto dall'[**articolo 74, D.Lgs. 104/2010**](#). L'obiettivo, pertanto, è di rendere il **processo più rapido** in presenza di evidenti elementi che consentono una **definizione immediata** del giudizio sia per questioni processuali che di merito.

In virtù di ciò, quindi, appare evidente come, in relazione ai **giudizi instaurati, in primo e secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 4.1.2024**, la proposizione dell'**istanza di sospensione** dell'esecuzione dell'atto impugnato, debba essere **attentamente ponderata** dal difensore tributario, paventandosi il **concreto "rischio"** di una **definizione immediata del giudizio**, senza che questi abbia avuto la possibilità di discutere approfonditamente il merito delle questioni.

Da un lato, appare certamente **condivisibile la volontà legislativa** di semplificare la disciplina processuale e di ridurre i tempi della giustizia, ma, dall'altro, tale necessità - evidentemente - **non deve andare a discapito del contribuente**.

In definitiva, l'auspicio è che, pur ammettendo - per personale esperienza - l'improbabile accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza, la **"manifesta" inammissibilità, improcedibilità o infondatezza** del ricorso **non trovi facile applicazione**, venendo rigorosamente limitata dai giudici a quelle ipotesi che si configurino *ictu oculi* come tali (il che, francamente, appare molto difficile nella pratica).